



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Palermo

Al Sig. Giudice per le indagini preliminari - Sede

Richiesta di archiviazione
- art. 403 e ss. c.p.p. -

Il pubblico ministero, letti già atti del procedimento penale sopra indicato

Osserva

Anche le indagini indicate dalla S.V. con provvedimento del 10 maggio 2014 hanno confermato, ad avviso dello scrivente, che nel comportamento descritto nell'esposto in atti non paiono ravvisabili gli estremi del falso penalmente rilevante.

Nel caso di specie, infatti, come si è infatti già posto in risalto nella precedente richiesta di archiviazione, il funzionario regionale si è semplicemente limitato ad effettuare una *valutazione* con la quale, in buona sostanza, si è ritenuto di poter superare i dubbi concernenti la "necessità di verifiche sperimentali" (che peraltro la medesima relazione tecnica dell'ISS collocava nella fase "successiva alla messa in funzione delle antenne del sistema MUOS") e di fondare il proprio convincimento, in particolare, su un diverso passaggio della *medesima relazione tecnica* (quello in cui i tecnici medesimi avrebbero rilevato che i limiti in materia di protezione dai campi elettromagnetici sarebbero in atto rispettati in larga misura).

Si tratta dunque, con ogni evidenza, di valutazioni difformi da quelle auspicate dagli esponenti che - per quanto ovviamente criticabili nelle sedi competenti - non potrebbero in alcun caso essere considerate oggetto di "falsa attestazione" nel senso richiesto dalla norma penale.

Non pare invero peregrino osservare, invero, che all'esito delle acquisizioni documentali effettuate in forza della citata ordinanza del 10 maggio 2014, è stato documentalmente evidenziato che il provvedimento "incriminato" (la c.d. "revoca della revoca") conteneva e riportava alcuni passaggi che erano *effettivamente* stati riportati nelle conclusioni della relazione finale dell'11 luglio 2013 dell'Istituto superiore di sanità.

Ora, non pare davvero revocabile in dubbio che tale circostanza sia di per sé idonea ad escludere in radice ogni ipotesi di falso penalmente rilevante.

Si potrà affermare, invero, nelle sedi competenti, che il provvedimento in atti sia da ritenersi superficiale, erroneo, infondato, illegittimo o persino argomentato in modo capzioso.

[...]